



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

GRANDINE - INCENDIO - FURTI - VITA
ANONIMA COOPERATIVA - Fondata nel 1896 - SEDE IN VERONA

AGENZIA GENERALE DI **TREVISO**

Polizza di Assicurazione



contro i danni dell'Incendio - dello scoppio del gas, degli apparecchi a vapore e della caduta del fulmine. N. 8507

Autorizzata dalla Direzione con Lettera N. 685 del 28 Gennaio 1937

DITTA ASSICURATA **Comm. Dott. Ing. ETTORE FENDLER = ROMA**

Sostituisce Polizza N. **I4364 VICENZA** Rischio comune con Polizza N. _____ Capitale assicurato L. **145000,=**
Rinnova Polizza N. _____ Rischio contiguo con Polizza N. _____ Premio annuo L. **134,=** Tassa L. **26,80**
Effetto dal **1° GENNAIO 1937** Scadenza del Premio: il giorno **1° GENNAIO** d'ogni anno.

CONDIZIONI GENERALI

CAPITOLO I — Dell'oggetto e del fine dell'Assicurazione

Art. 1. — La Società si obbliga, mediante il pagamento del premio convenuto, di risarcire i danni materiali prodotti da sviluppo d'incendio ai beni mobili ed immobili descritti in polizza, entro i limiti e sotto le condizioni e salve le eccezioni stabilite dagli articoli seguenti. — Sono parificati ai danni del fuoco, i guasti che le cose assicurate dovessero subire in conseguenza di opere ordinate dall'autorità allo scopo d'impedire od arrestare l'incendio.

Art. 2. — Mediante clausole speciali da inserirsi nelle condizioni particolari di polizza ed il pagamento di un premio affatto distinto, e sempre sotto le condizioni e salve le eccezioni stabilite dagli articoli seguenti, la Società si obbliga inoltre:

1. Anche quando non ne segua incendio, di risarcire i danni materiali che derivano alle cose mobili ed immobili assicurate contro i danni dell'incendio:
 - a) dalla caduta diretta del fulmine;
 - b) dallo scoppio del gas ad uso di illuminazione, di forza motrice, di cucina, di riscaldamento;
 - c) dallo scoppio degli apparecchi a vapore;
2. Di risarcire i danni materiali che derivano:
 - a) dal rischio locativo (di cui agli articoli 1589-1590 Cod. Civ.);
 - b) dal ricorso dei vicini.

Art. 3. — La Società non assicura e quindi non risarcisce i danni derivanti:

- a) da smarrimento o furto degli oggetti assicurati, in occasione di incendio;
- b) dall'incendio causato da colpa o negligenza dell'assicurato o delle persone, delle quali egli è legalmente responsabile (art. 1151 e seguenti Cod. Civ.);
- c) da combustione spontanea o da fermentazione senza sviluppo di fiamma o da vizi delle cose assicurate;
- d) dall'azione del calore o da bruciature causate da apparecchi di riscaldamento o di illuminazione, da fiammiferi, da sigari ed in genere dal contatto immediato e diretto del fuoco o da casi fortuiti qualora non siano seguiti da incendio.

Art. 4. — In caso di guerra, occupazione parziale o totale da parte di qualsiasi forza militare per qualunque motivo, invasione, tumulti o violenze popolari, trombe, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, fenomeni celesti che si verificano nel territorio dove sono posti gli enti assicurati, la Società non risponde dei danni dell'incendio e sue conseguenze, a meno che l'assicurato non provi che lo stesso non provenne né direttamente, né indirettamente da nessuna delle cause sopra indicate. — Quando per effetto di trombe, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, fenomeni celesti, sieno sostanzialmente mutate le condizioni del rischio, l'assicurazione rimane di diritto sospesa nei suoi effetti e non torna in vigore che quando l'assicurato abbia fatto constare, con regolare annotazione, il ripristino delle condizioni primitive di rischio.

Art. 5. — La Società non assicura:

- a) le sole parti combustibili dei fabbricati;
- b) le fabbriche, depositi, magazzini di polvere pirica, di dinamite, di fuochi d'artificio o di altre materie o preparati esplosivi;
- c) i Biglietti di Banca, di Monte di Pietà, di lotteria, le cedole, la moneta, la carta monetata, i titoli mobiliari e di credito, la carta bollata, i francobolli e in genere qualsiasi manoscritto, carta, atto o documento rappresentante un valore.

Art. 6. — Senza una espressa dichiarazione in polizza e relativa speciale attribuzione di valore, non sono compresi nell'assicurazione gli affreschi, i dipinti di pareti o di soffitti, le statue, i quadri, le raccolte scientifiche, quelle artistiche, gli autografi, i mosaici, gli oggetti d'oro o d'argento, le perle, le gemme, le pietre preziose, i mobili intarsiati e inoltre ogni cosa avente uno speciale valore scientifico, artistico, di antichità, di curiosità, di fantasia o di affetto, sia mobile che infissa.

Art. 7. — La Società non deve, in nessun caso, verun compenso per i danni indiretti, come cambiamenti di livellazione o di costruzione, mancanza di locazione o di godimento, sospensione di lavoro o per qualunque altro danno di simil genere che non riguardi direttamente i deterioramenti o la distruzione delle cose assicurate.

Art. 8. — L'assicurazione non deve essere mai fonte di lucro per l'assicurato. Egli ha diritto sulla perdita reale o materiale sofferta, al solo risarcimento liquidato in proporzione alla somma rispettivamente assicurata. Quindi non possono invocarsi né opporsi dall'assicurato come presunzione e tanto meno come prova della esistenza e del valore o della natura delle cose assicurate, sia all'atto dell'assicurazione che al momento del sinistro, i premi pagati, le descrizioni o valutazioni contenute in polizza.

CAPITOLO II — Del contraente, suoi eredi ed aventi causa

Art. 9. — L'assicurazione può essere stipulata da chiunque abbia interesse alla conservazione delle cose assicurate.

Art. 10. — L'assicurato stipula per sé ed eredi e, nei singoli casi in appresso contemplati, anche per i suoi aventi causa.

Art. 11. — In caso di morte dell'assicurato, i suoi eredi sono tenuti a dichiarare alla Società entro quattro mesi e per iscritto, i loro nomi, qualità, domicilio e rimangono solidamente obbligati all'adempimento delle obbligazioni risultanti dalle polizze ed al pagamento delle rate di premio che sono sempre indivisibili.

Art. 12. — In caso di vendita, cessione o donazione delle cose assicurate, come pure in caso di fusione, cambiamento di Società o di ragione sociale, l'assicurato deve trasmettere al nuovo proprietario l'obbligo di continuare l'assicurazione fino alla scadenza del contratto, e darne avviso per iscritto alla Società entro 15 giorni. — In mancanza, l'assicurato, fermo l'obbligo del pagamento di tutte le annualità di premio scadute e insoddisfatte alla data dell'avviso, è tenuto anche a quello di una rata annuale di premio a titolo d'indennità. — La Società, ricevuta l'avviso di cui sopra, ha la facoltà di mantenere la polizza o di annullarla in tutto o in quelle parti alle quali si riferiscono le dichiarazioni dell'assicurato. — Trattandosi del mobilio di casa, l'assicurato non ha altro obbligo che di darne avviso per iscritto alla Società e di pagare i premi scaduti e insoddisfatti alla data dell'avviso stesso.

CAPITOLO III. — Del contratto.

Art. 14. — Le descrizioni e le dichiarazioni fatte dall'assicurato formano l'unica base sulla quale la Società presta l'assicurazione. L'assicurato è il solo responsabile di esse, qualunque sia l'intervento o la parte che nella stes del contratto possano avere avuta gli agenti o i dipendenti della Società.

Art. 15. — Qualunque reticenza, qualunque falsa od erronea dichiarazione o qualunque occultazione da parte dell'assicurato, per effetto della quale si venisse ad alterare il concetto dell'entità del rischio, per cui la Società non avrebbe dato il suo consenso al contratto o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, importa di diritto la decadenza dell'assicurato da ogni risarcimento anche se la reticenza, la falsa od erronea dichiarazione o l'occultazione si riferiscono a circostanze che in fatto non abbiano influito sul sinistro.

Art. 16. — Per patto si riconosce dalle parti che tra le dichiarazioni che l'assicurato deve fare sotto pena di decadenza dal risarcimento, perchè necessarie a precisare la valutazione del rischio, vi sono quelle relative alle circostanze seguenti:

- a) se trattasi di stabili: l'ubicazione, la qualità di costruzione e copertura, le coerenze, la destinazione ed uso, le professioni, gli esercizi, industrie, mestieri che vi si esercitano, i depositi, gli oggetti e merci in essi contenuti e capaci di aumentare il rischio proprio degli stabili stessi, quali vengono descritti dalla polizza;
- b) se trattasi di effetti mobili, merci, derrate, utensili, macchine, scorte, semoventi, l'identificazione dei locali, in cui sono e saranno collocati; la costruzione, destinazione ed uso tanto dei locali stessi, quanto dei fabbricati di cui fanno parte; e qualora trattasi di foraggi e stramaglie, se essi siano destinati ad uso commerciale;
- c) l'interesse che il contraente ha ad assicurare; e se egli sia proprietario dell'area su cui esistono i fabbricati assicurati. La mancata dichiarazione di interesse o titolo diverso equivale a dichiarazione di piena proprietà;
- d) se nel decennio precedente la data della polizza, l'assicurato abbia sofferto danni di incendio, su quali enti, quanti, di quale importanza ed in quali epoche e con risarcimento da quale Società;
- e) se sopra gli oggetti stessi l'assicurato abbia ottenuto assicurazioni anteriori a premio fisso o col sistema mutuo, o se ne stipulò contemporaneamente; presso chi, per quale durata ed importo;
- f) se in contiguità o a distanza minore di 10 metri dagli stabili assicurati o, contenenti le cose assicurate, esistano pagliai o raccolti campestri, depositi di legna, paglia, strame, fieno e simili, ovvero fabbricati coperti in legno, paglia, cartoni, tessuti o feltri bituminati o catramati e simili, ovvero teatri, strade ferrate, tramvie, fabbriche ed officine, depositi o magazzini di derrate o merci capaci di aumentare il pericolo d'incendio delle cose assicurate;
- g) se in prossimità ai rischi rurali ed a quale distanza venga collocata la locomobile per la trebbiatura dei grani, per la lavorazione della canapa e per altri usi.

Art. 17. — Il contratto di assicurazione non è perfezionato, né obbliga la Società, se non sia firmato da chi legalmente la rappresenta e dall'assicurato e se inoltre non sia effettuato l'integrale pagamento del premio pattuito e delle spese relative; perciò in nessun caso il pagamento del premio prima della firma della polizza o la firma della polizza prima del pagamento del premio, obbligano né possono obbligare la Società. — La polizza determina il principio e la fine del rischio. L'assicurazione decorre dal mezzogiorno del giorno successivo alla data della polizza o a quella nella quale si compì il perfezionamento del contratto. — In verun caso però la fine del rischio si protrae oltre il termine stabilito dalla polizza.

Art. 18. — La polizza si intende rinnovata di pieno diritto per un altro periodo di eguale durata (esclusa la frazione d'anno) e così successivamente, quando una delle parti non l'abbia disdetta almeno sei mesi prima della scadenza del termine in essa convenuto. — L'assicurato deve dare la disdetta o personalmente presso l'agenzia che rilasciò la polizza o quella presso la quale essa venne trasferita, ritirandone analoga ricevuta, o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata alla Direzione e con la firma, debitamente autenticata, dell'intestato in polizza. — La Società, invece da disdetta all'assicurato mediante lettera raccomandata. — Ogni altra forma di disdetta non è valida. Per ogni polizza è necessaria una disdetta. — La tacita rinnovazione non ha luogo per le assicurazioni stipulate originariamente per la durata di un anno o meno.

Art. 19. — Il premio d'assicurazione unico e indivisibile per sua natura e per contratto, deve essere pagato o in una sol volta o per rate annuali anticipate scadenti o il 1° gennaio o il 1° aprile o il 1° luglio o il 1° ottobre, ed è dovuto sempre in contanti per tutta la durata della polizza. Nella prima rata di premio deve essere compreso l'eventuale rateo dalla decorrenza del rischio, determinata in polizza, alla scadenza della rata annuale prescelta. Il pagamento del premio unico o della prima rata di premio, deve essere fatto o presso la Direzione della Società o presso l'agenzia, se col mezzo di essa venne rilasciata la polizza. — Il pagamento delle rate annuali di premio successive alla prima, deve essere fatto nel giorno della rispettiva scadenza fissata nella polizza o al più tardi entro i 30 giorni successivi, verso quietanza numerata, in parte stampata, munita di contrassegno del Bollo, e firmata dal Direttore Generale della Società e dall'attore: quietanza che è unica prova dell'avvenuto pagamento, riconosciuta dalla S. Ietá.

Art. 20. — Trascorsi i 30 giorni di cui all'art. antecedente, senza bisogno di alcuna diffida o costituzione in mora, l'effetto dell'assicurazione resta sospeso rispetto all'assicurato, il quale in caso di sinistro non ha diritto ad alcun indennizzo. In caso d' mora la Società può a sua scelta o dichiarare annullata la polizza o costringere giudizialmente l'assicurato ad eseguire il contratto.

Art. 21. — Quando il premio sia pagato dopo il termine di mora, gli obblighi della Società ricominciano dal mezzogiorno successivo al giorno dell'incasso del premio arretrato e delle spese, restando ferme, quali furono convenute nella polizza, le scadenze delle successive rate di premio e quella del contratto. — I versamenti eseguiti dall'assicurato dopo procedura giudiziaria, vengono imputati prima di tutto al pagamento delle spese sostenute dalla Società per tale procedura.

Art. 22. — L'esazione di rate annuali di premio eseguita a domicilio dell'assicurato o la promessa di ivi eseguirle, non possono invocarsi contro la Società quale prova di rinuncia o deroga ai patti e alle modalità stabilite per il pagamento del premio. — La riscossione dei premi, in qualunque epoca avvenga, non può mai opporsi dall'assicurato alla Società come tacita rinuncia ai diritti spettanti ad essa, a cagione delle decadenze che potessero verificarsi o che si fossero verificate a carico dell'assicurato nel corso dell'assicurazione.

alla Ditta Comm. Dott. Ing. ETTORE F E N D E R I

(paternità)

di professione

domiciliata in ROMA

Via Vittorio Veneto

N. 169

Comune di Roma

Mand. di Roma

Circond. di Roma

Prov. di Roma

la quale agisce in qualità di proprietario

e per conto proprio

la somma di Italiane Lire Centoquarantacinquemila

ripartita sopra le cose qui appresso indicate e descritte:

Num. delle partite	UBICAZIONE, DESCRIZIONE ED USO DELLE COSE ASSICURATE	SOMMA assicurata per ogni partita	TASSO per mille	IMPORTO del Premio
	PROVINCIA DI TREVISO			
	COMUNE DI VITTORIO V. FRAZIONE OLARIGO			
	A S S I C U R A S I :			
1	L. 45.000. = Sopra Casa colonica al mapp. I22 SEZ. C. SERRAVALLE Foglio IX ^o parte a due e parte a tre piani formata dalla abitazione, cantina e granai, costruita in sasso e cotto, coperta a tegole, isolata.	45000. =	0.70	31. 50
2	L. 15.000. = Sopra stalla e fienile allo stesso mappale e foglio alla distanza di metri 23 dalla precedente, costruita in sasso e cotto, coperta a tegole, isolata.	15000. =	1.10	16. 50
3	L. 8.000. = Sopra tettoia chiusa e sovrastante fienile allo stesso mappale a sera del precedente ed alla distanza di metri 14 costruita in sasso e cotto, coperta a tegole.	8000. =	1.10	8. 80
4	L. 65.000. = Sopra fabbricato ai mappali N. 285-286 stesso foglio e sezione, parte ad uso abitazione civile e parte a rurale a tre piani, con cantina ed annessa vasta tettoia, costruita in sasso e cotto, coperta a tegole.	65000. =	0.60	39. 00
5	L. 5.000. = Sopra locale ad uso portineria posto a breve distanza dal precedente e lungo la linea ferroviaria, costruito in sasso e cotto, coperto a tegole.	5000. =	0.60	3. 00
6	L. 7.000. = Sopra locale al mapp. N. 281 parte ad uso garage e parte ad uso stalla e parte ad uso deposito stramaglie e foraggio, ad un sol piano, costruito in sasso e cotto, coperto a tegole, e parte con soletta in cemento.	7000. =	1.10	7. 70
	<p>La Società (senza derogare menomamente alle condizioni generali di polizza e specialmente per quanto riguarda le trombe e gli uragani dei quali i danni non sono in nessun caso risarcibili) risponde dei danni che l'azione del fulmine regolarmente constatata, può occasionare agli oggetti assicurati e alle partite N. ^{tutte}</p> <p>quest'assicurazione viene stipulata mediante il soprappremio di L. 0.10 per mille sul capitale di L. 145000. Da quest'assicurazione contro i danni del fulmine è escluso tutto quanto costituito impianto elettrico.</p>		0.10	14. 50
		145000. =	L.	121. 00

Venuta in avvenimento del 1. Maggio 1900

congiunti prima di fine anno

35000

10000

5000

60000

3000

113000

Handwritten notes on the left margin, including "L. 45.000" and "L. 15.000".

o 9 porrande di cui quind...

Summi di imp... ..

Da riportarsi L.

Num. delle partite	UBICAZIONE, DESCRIZIONE ED USO DELLE COSE ASSICURATE	SOMMA assicurata per ogni partita	TASSO per mille	IMPORTO del Premio
	Riporto L.	145000. =		121. 00
	Sconto 10% durata decennale			12. 00
	TOTALI L.	145000. =		109. 00

" LA CATTOLICA " ASSICURAZIONI
 RAG. V. ZORZI & C. PIGOZZO
 AGENTI GENERALI
 Viale Cadorna 13 - TREVISO
 TELEFONO 671

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

A sensi dell'art. 16 delle Condizioni Generali della presente Polizza, la Ditta assicurata dichiara:

a) che essa è proprietaria dell'area su cui esistono i fabbricati assicurati alle partite

b) che nel decennio precedente la data della presente polizza le cose assicurate **non** soffersero sinistri, e che altri enti della Ditta assicurata **non** soffersero sinistri. 1) in caso di cointeressati nelle cose assicurate: che essi **non** soffersero sinistri. 2) in caso che l'assicurazione sia fatta anche nell'interesse di affittuari di fondi rustici: che i medesimi **non** soffersero sinistri, nel decennio precedente sul fondo affittato o su altri. 3) Che l' (o gli) incend. avven. in data per l'ammontare di L. risarcit.

c) che le cose assicurate erano già assicurate dal Società **Cattolica** e che sulle stesse **non** esist. ora riferibilmente all. partit. assicurazion. per Lire presso l. Società. con Polizz. N. duratur. fino al

d) che nei fabbricati assicurati o contenenti cose assicurate o nella loro immediata contiguità, o a distanza minore di dieci metri da essi, **non** esistono rischi contemplati dalla lettera f) dell'articolo 16 superiormente citato e precisamente

e) che usa locomobile a vapore, la quale viene collocata a distanza maggiore di metri

La Ditta assicurata dichiara inoltre che la descrizione delle cose assicurate corrisponde al loro vero stato e vale a determinare la precisa qualità e natura del rischio, in base alle quali vennero di comune accordo convenute le relative misure di premio.

CONDIZIONI PARTICOLARI

L'assicurazione viene stipulata per la durata di anni **10** Mesi **1** Giorni **1** a partire dal mezzodì del giorno **1° GENNAIO 1937** sino al mezzodì del giorno **1° Gennaio 1947**

Per il perfezionamento del contratto, l'assicurato dev. pagare in contanti la somma di lire **168. =**, importo del primo premio, ed accessori (come da conteggio in calce) rimanendo obbligato a pagare nei modi indicati dalle Condizioni Generali di Polizza, e per la residua durata contrattuale, il premio ed accessori di L. **1206. =** diviso in N. **9** rate annuali di L. **134. =** ciascuna, scadenti nel giorno **1° GENNAIO** dell'anno **1938** e successivi fino al **1946** oltre la tassa governativa che, secondo le attuali disposizioni di legge, ammonta per ciascuna delle rate annuali anzidette, a L. **26.80**

Fatto in triplo esemplare a **Treviso**
 il **28** **Gennaio** 19**37/XV**

La Ditta assicurata

Per la Società **AGENTI GENERALI**
 Rag. **V. ZORZI & C. PIGOZZO**

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DI PRONTO INCASSO					
Premio netto annuo L.	Rateo di giorni	- Rimborso	Differenza	+ Addizionale	TOTALE
				20. =	129. =
					5. =
					2. =
					2. =
					140. =
					28. =
					168. =
Tassa Governativa (1) 18%					
Totale da pagare L.					

Per gli anni successivi	
Premio netto annuo	109. =
Addizionale	20. =
Diritto di Quitanza	5. =
Totale L.	134. =
Tassa Governat. 18% (1)	26.80
Totale L.	160.80
Ammontare complessivo per gli anni successivi:	
Premio	1206. =
Tassa 18% (1)	241.20
Totale L.	1447.20

Il pagamento della somma di L. **168. =** come da conteggio qui a lato, è stato effettuato in mie mani oggi, alle ore _____ in _____ li _____ 19 _____

L'Agente

(1) La tassa Governativa viene dalla Società versata integralmente all'Erario (R. D. 3281. - 30-12-1923).

Società Cattolica di Assicurazione

GRANDINE - INCENDIO - FURTI - VITA
 INFORTUNI - RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHI VARI
 Anonima Cooperativa - Fondata nel 1896
 Sede in VERONA

AGENZIA GENERALE

di **TREVISO**

ATTO DI VARIAZIONE

(Indicare se 1°, 2°, 3°, 4°, ecc.)

Autorizzato dalla Direzione con lettera N. 3452 dal 4 maggio 1942

Rinnovazione del N. _____ Rischio Comune col N. _____

Sostituzione del N. _____ Rischio Contiguo col N. _____

Estremi della Polizza
N. 8507Estremi della Variazione
N. 1834Ditta intestata
Comm. Ing. Dott. Ette re
F E N D E R L

Ditta subentrante _____

Principio I/I/1937 a $\frac{1}{2}$ di _____Principio I/5/1942 a $\frac{1}{2}$ di _____

Durata anni _____ mesi _____ giorni _____

Durata anni _____ mesi _____ giorni _____

Termine I/I/1947 a $\frac{1}{2}$ di _____Termine I/I/1947 a $\frac{1}{2}$ di _____

Fra la Società Cattolica di Assicurazione ed il Contraente

della polizza suindicata, di comune accordo si conviene di portare

alla stessa le seguenti modificazioni per ⁽¹⁾ aumento

N. delle partite di		DESCRIZIONE, UBICAZIONE ED USO DELLE COSE ASSICURATE	Somma assicu- rata sopra ogni partita	Premio per mille	Ammontare del premio netto
Variaz.	Polizza				
		Si conviene di appertare alla surriferita polizza i seguenti aumenti:			
1	1	Part. N. 1 da L. 45000. = a L. 80000. = aumento quindi di L. 35000. =	35000. =	1.10	38.50
2	2	" " 2 da L. 15000. = a L. 25000. = " " " "	10000. =	1.70	17.00
3	3	" " 3 da L. 8000. = a L. 13000. = " " " "	5000. =	1.70	8.50
4	4	" " 4 da L. 65000. = a L. 125000. = " " " "	60000. =	0.60	36.00
5	6	" " 6 da L. 7000. = a L. 10000. = " " " "	3000. =	1.70	5.10
		azione fulmine'		0.08	9.04
					114.14
		Sconto durata 5%			5.70
					108.44
		Sconto speciale			44
		La Ditta Assicurata fa presente che la parte rurale del fabbricato descritte a part. N. 4 - 5 é senza stalla né fienile ed attualmente adibita a magazzino viveri e combustibili del Presidio Militare di Vitterie V. con depositi carbone, casse vuote cc.			
		Da riportarsi L.	11300. =	L.	108.00

(1) Indicare se per aumento, diminuzione, riforma, ecc. o per variazione d'ordine.

N. delle partite di		DESCRIZIONE, UBICAZIONE ED USO DELLE COSE ASSICURATE	Somma assicurata sopra ogni partita	Premio per mille	Ammontare del premio netto	
Variation	Polizza					
		Riporto L.	113000.=	L.	108.00	
		TOTALE L.	113000.=	L.	108.00	

AGENTI GENERALI
Rag. V. ZORZI e CARLO PIGOZZO
 Viale Cadorna 13 - Telef. 12-25
TREVISO

NB. — La Ditta assicurata conferma che le cose assicurate, od altre di sua proprietà, non soffersero sinistri nel decennio precedente (indicare, in caso contrario, quanti, di quale entità, per quali cause ed in quali epoche e, se risarciti, da quale Compagnia)

RIASSUNTO								
	SOMMA assicurata	PREMIO	Addizionale	Agg. compl.	Diritto di quitanza	TOTALE	Tassa Gov. e Imp. Ent.	TOTALE complessivo
Estremi prima della variazione . . .	145000.=	109.=	20.=		5			
» della variazione . . .	113000.=	108.=	26.=	8	8			
TOTALI risultanti . . .	258000.=	217.=	46.=	8	13	284.=	51.97	335.97

In conseguenza il premio annuo ed accessori resta fissato in L. 284.= che l'Assicurato si obbliga di pagare per N. quattro rate annuali scadenti il 1° Gennaio dell'anno 1943 fino al 1946 oltre la tassa e imposta entrata di L. 51.97 per ciascuna delle rate annuali.

Il presente Atto di Variazione s'intende stipulato in conformità alle Condizioni Generali e Particolari della Polizza cui si riferisce e della quale forma parte integrale. I suoi effetti, in base al disposto delle Condizioni Generali, decorreranno dal mezzodì di domani e, se dal contraente sarà dovuto un supplemento di premio, dal mezzodì del giorno successivo a quello dell'effettuato pagamento.

Liquidazione del premio di pronto incasso

Dal 1° Maggio 1942, al 1° Gennaio 1943							
e cioè per mesi otto e giorni	L.	72					
Addizionale		20					
Agg. compl.		8					
Diritto di quitanza		16					
Costo della presente Variazione		6					
Placche N. Aggiunta complementare		8					
TOTALE L.		122.=					
Tassa Governativa e Imp. Entrata		22.33					
TOTALE DA PAGARE L.		144.33					

Fatto in triplo esemplare

in Treviso li 4 Maggio 1942 A. XX

La Ditta Assicurata

[Handwritten Signature]

Per la Società

[Handwritten Signature]

Il pagamento della somma di L. 144.33 dovuta alla firma della presente variazione è stato effettuato in mie mani oggi alle ore _____ in _____ li _____ 19 _____ Anno _____

Firma dell'Esattore